



TRIBUNALE FEDERALE

Sent. 6/22

DECISIONE EX ART. 28 RGS

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

letti i fatti di cui al deferimento n.48/21;
letto l'accordo intercorso tra la difesa dell'incolpato sig Alex Frassinetti ed il Procuratore Federale relativo all'applicazione consensuale ex art. 28 RGS della sanzione concordata;
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio fissato per il 10 Marzo 2022;
ritenuta perciò tempestiva la richiesta stessa;
ritenuta congrua la sanzione concordata della ammenda di €2,000;
rilevato altresì che, nel caso di specie, non si ravvisano elementi ostativi di cui al comma 3 dell'art. 28 RGS;


P.Q.M.

Visto l'art. 28 RGS applica al licenziato sig. Alex Frassinetti (licenze n. 397916, 131142, 267161, 222094) la sanzione concordata della ammenda di € 2,000 (duemila).

Dichiara definito il procedimento a carico di esso incolpato.

Così deciso in Francavilla li 17/02/2022

Il Segretario


Dott. Francesco Pantano

Il Presidente

Avv. Camillo Tatozzi

